

Codice DB1506

D.D. 26 agosto 2009, n. 439

**CIG in deroga - Bimestre gennaio-febbraio 2009 - Autorizzazione alla liquidazione della 33a e della 34a tranche di domande.**

VISTI

- La Delibera di Giunta Regionale n. 21-11388 dell'11.5.2009, con cui la Direzione, Istruzione Formazione Professionale e Lavoro viene autorizzata ad emettere i provvedimenti di autorizzazione di pagamento all'INPS per le domande di CIG in deroga trasmesse entro le scadenze previste per il primo bimestre 2009 e complete della documentazione richiesta, limitatamente ai consuntivi dei mesi di gennaio e febbraio 2009 pervenuti nei termini stabiliti;
- l'art. 2 comma 521 della Legge 24.12.2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008), e l'art. 2, comma 36 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), modificato dall'art. 7-ter, comma 4 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33;
- il protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 28 febbraio 2008, con il quale sono stati individuati i criteri operativi per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per l'anno 2008;
- il Verbale di accordo governativo stipulato in data 1° marzo 2008 che ratifica il protocollo d'intesa regionale sopracitato;
- la Circolare congiunta Regione Piemonte-INPS del 6 maggio 2008, con la quale sono state impartite le istruzioni applicative per la concessione dei trattamenti di CIG in deroga per l'anno 2008;
- l'accordo fra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi dell'8 gennaio 2009, con cui i criteri di gestione 2008 della CIG in deroga vengono prorogati per tutto il primo quadrimestre 2009, ovvero fino alla definizione del quadro normativo di riferimento;
- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- il Decreto Ministeriale n. 45080, emanato il 19 febbraio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009, con il quale vengono stanziati 10 milioni di Euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in base alle disposizioni contenute all'art. 2 co. 36 della legge 203/08 e dell'art.19, comma 9-bis della L. 2/2009;
- il Comunicato congiunto Regione Piemonte-INPS del 30 marzo 2009 con cui si forniscono le istruzioni sulle modalità operative da seguire da parte delle imprese richiedenti la CIG in deroga nel primo bimestre 2009 e si comunicano alcune novità di carattere procedurale finalizzate ad rendere più efficienti le operazioni di liquidazione diretta del trattamento di CIG e di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### CONSIDERATO

- che il comma 1-bis dell'art.19 della L. 2/2009 prima citata stabiliva in origine che il ricorso alle deroghe per i dipendenti di aziende non cassaintegrabili era subordinato alla conclusione del periodo di sospensione dal lavoro non superiore a 90 giornate annue previsto dal precedente comma 1, vincolando così l'accesso diretto alla CIG in deroga da parte delle predette imprese, ma che le modifiche apportate al testo del comma 1-bis dall'art. 7-ter, comma 9 della Legge 9 aprile 2009, n. 33 hanno rimosso tale vincolo, consentendo l'avvio delle procedure di liquidazione delle spettanze ai lavoratori aventi diritto da parte della Regione Piemonte e dell'INPS;
- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che procede alla sospensione/riduzione;
- che la concessione del trattamento di CIG in deroga non potrà superare il limite complessivo di spesa di 10 milioni di Euro così come previsto dal precitato Decreto Ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009;
- che le verifiche effettuate sul rispetto delle tempistiche previste dalla Circolare Congiunta Regione-INPS del 30 marzo 2009 nell’invio dei Quadri D a consuntivo e delle domande cartacee con la documentazione integrativa relative alle istanze oggetto del presente provvedimento hanno evidenziato che i Quadri D sono stati trasmessi via mail regolarmente, ma che le domande stampate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa sono state inviate per posta in ritardo;
- che la Sottocommissione competente della Commissione Regionale per l’Impiego ha convenuto nella seduta del 9 giugno 2009 di considerare comunque valide e autorizzabili le domande, nonostante il mancato rispetto dei tempi previsti nel loro invio, in considerazione del fatto che nelle procedure gestionali del primo bimestre 2009 si sono introdotti elementi di rigidità prima non presenti, che necessitano di una fase di messa a punto per essere pienamente acquisiti dal sistema delle imprese, e che comunque sia la modulistica a consuntivo che le domande su *file* sono state trasmesse nei termini stabiliti, restando inteso che la relativa elasticità adottata in via transitoria nella verifica del rispetto delle scadenze prefissate si applica esclusivamente a pratiche in cui i ritardi riguardino uno solo degli elementi da trasmettere alla Regione e che l’autorizzazione è comunque subordinata alla verifica da parte dell’INPS del ricevimento nei termini previsti della modulistica SR41 o 48, come più avanti precisato;
- che la prassi operativa concordata con l’INPS per le autorizzazioni al pagamento delle ore di CIG in deroga fruite dalle imprese richiedenti prevede che i consuntivi mensili vengano comunicate per via telematica raggruppate ai fini della liquidazione in *tranches* in base allo stato di avanzamento del trattamento di integrazione salariale (domande che vengono liquidate in un’unica soluzione, o domande per le quali si dispone un anticipo sulle prime mensilità richieste o si autorizza il pagamento di mensilità intermedie o finali, a seconda della durata del periodo di CIG richiesto);
- che, poiché le istruzioni operative per il pagamento diretto delle ore di CIG in deroga fruite nel primo bimestre 2009, contenute nel Comunicato congiunto Regione-INPS del 30 marzo 2009,

stabilivano un termine tassativo di 15 giorni di calendario dalla comunicazione di attivazione della procedura per la trasmissione all'INPS delle richieste di pagamento diretto sottoscritte da ogni dipendente (moduli SR41, già SR48), si è demandata all'INPS la verifica del rispetto della scadenza prevista nell'invio della modulistica di sua competenza, e che pertanto l'autorizzazione regionale è subordinata all'accertamento di detto requisito per ogni dipendente interessato, in mancanza del quale la liquidazione non può avvenire e la Regione dovrà provvedere alla reiezione totale o parziale della domanda;

- che è compito dell'INPS verificare la coincidenza tra il numero di ore fruito dai lavoratori e dalle lavoratrici in elenco dichiarato nel Quadro D mensile a consuntivo trasmesso alla Regione e quello riportato nei moduli SR 41 inviati all'INPS, operare gli opportuni accertamenti sui casi discordanti, e segnalare alla Regione eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

#### VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute via mail entro la scadenza prevista;
- che i Quadri D a consuntivo delle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento relativi ai mesi di gennaio e/o febbraio 2009 sono pervenuti entro la scadenza prevista e sono coerenti con il quadro a preventivo dichiarato;
- che la versione cartacea della domanda completa di tutta la documentazione richiesta è stata trasmessa in ritardo rispetto ai termini stabiliti, ma che, come prima indicato, la Sottocommissione competente della Commissione Regionale per l'Impiego ha convenuto di poter considerare comunque valide e autorizzabili le istanze;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per le mensilità di gennaio e/o febbraio 2009 entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'art. 2, comma 521 della Legge 244/08, subordinatamente all'accertamento dell'invio entro la scadenza prevista dei moduli necessari al pagamento diretto delle spettanze, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alle *tranches* di spedizione n. 33/2009 e n. 34/2009, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; la tranche n. 33/2009 comprende 2 domande di aziende che hanno esaurito il periodo di integrazione salariale richiesto, mentre la tranche n. 34/2009 comprende 6 domande di aziende per le quali si autorizza il pagamento delle mensilità iniziali richieste.

- di comunicare alle imprese interessate la reiezione totale o parziale della domanda di CIG in deroga, qualora l'INPS accerti il mancato invio entro i termini previsti di tutti i moduli necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale, ovvero il mancato pagamento delle ore di integrazione salariale fruito dai dipendenti per i quali la modulistica citata non è stata trasmessa entro la scadenza prevista, nel caso che non tutti i moduli individuali siano pervenuti regolarmente;

- di demandare al Settore della Direzione Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali di apportare d'ufficio le eventuali rettifiche ai Quadri D a consuntivo delle imprese all'Allegato A, derivanti dagli accertamenti compiuti dall'INPS in caso di discordanza tra le ore a consuntivo dichiarate alla Regione e quelle riportate nella modulistica individuale trasmessa all'INPS.

Il Direttore  
Ludovico Albert

